

ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».**PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Il « sistema delle Conferenze » costituisce allo stato la principale sede istituzionale di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, snodo fondamentale dei rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica.

Il sistema delle Conferenze Stato-regioni ed autonomie locali è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come « una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione », al cui interno « si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse » (sentenza n. 31/2006).

La riforma costituzionale all'esame delle Camere supera l'attuale sistema di bicameralismo perfetto, configurando il Senato quale Camera di rappresentanza degli enti territoriali, e rivede al tempo stesso l'assetto dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali attraverso un nuovo disegno del titolo V.

L'eventuale approvazione della riforma comporta necessariamente una ridefinizione ed un ripensamento della funzione delle Conferenze, in conseguenza del nuovo ruolo del Senato della Repubblica, che diviene titolare della funzione di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali.

Si tratta naturalmente di un assetto tutto da costruire, che dipende anche dalla composizione del futuro Senato e dalla capacità che esso avrà di essere espressione della volontà dei territori.

La revisione del titolo V è inoltre volta a definire un sistema di governo multilivello caratterizzato da una minore conflittualità. L'individuazione di forme di cooperazione tra Stato ed enti territoriali, anche interne alle istituzioni parlamentari, appare utile per favorire una più ordinata messa a punto del nuovo sistema, evitando l'abnorme contenzioso costituzionale che ha fatto seguito alla riforma del 2001.

Diverse soluzioni sono già state prospettate nel dibattito in corso. Scartata la via della costituzionalizzazione delle Conferenze, pur percorsa da precedenti progetti di riforma, le proposte vanno dalla soluzione più drastica della soppressione delle Conferenze alla definizione di un nuovo ruolo, eventualmente attraverso il riconoscimento esclusivamente di competenze di tipo amministrativo.

Un'ulteriore questione riguarda poi lo spazio che nel nuovo quadro costituzionale potrà avere la Commissione bicamerale per le questioni regionali, come eventuale sede di mediazione e confronto tra la Camera, organo di rappresentanza della Nazione, ed il Senato, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Anche al di là della riforma costituzionale, un riordino del « sistema delle Conferenze » appare comunque ineludibile.

Al crescente ruolo assunto nell'attuazione delle politiche fondamentali del sistema-Paese, per cui le Conferenze sono divenute di fatto una sede di continua contrattazione politica, non ha fatto riscontro un'adeguata revisione delle procedure. Si rende dunque necessaria una razionalizzazione volta a rendere più ef-

ficaci i procedimenti di negoziazione e mediazione politica fra Governo e autonomie territoriali e ad assicurare il rispetto del fondamentale principio della trasparenza.

Un altro elemento da approfondire è quello relativo al ruolo che nel nuovo circuito potranno giocare le assemblee elettive, soprattutto quelle regionali, potendosi porre in discussione il vigente assetto che vede le Conferenze esclusivamente quale sede di rappresentanza dei governi in favore del riconoscimento di uno spazio per gli organi democraticamente eletti.

Saranno pertanto svolte audizioni di rappresentanti del Governo (Ministro per

le riforme costituzionali e per l'attuazione del programma di Governo, Ministro per gli affari regionali, Ministro dell'interno), rappresentanti del « sistema delle conferenze » (Conferenza Stato-regioni e Conferenza unificata, Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome, Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative regionali), rappresentanti degli enti territoriali e delle relative associazioni, studiosi ed esperti della materia oggetto dell'indagine, funzionari del Governo o degli enti territoriali con competenza sulla materia.

Il termine per lo svolgimento dell'indagine è di sei mesi.